



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

SAL E CESSIONE DEL CREDITO: SOLO I LAVORI EFFETTIVI CONTANO, ESCLUSE LE FORNITURE

Publicato il 14 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano



Nel panorama delle agevolazioni fiscali legate all'edilizia, emerge una questione cruciale riguardante la determinazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) ai fini della cessione del credito. Il Ministero dell'Economia ha recentemente fornito un chiarimento fondamentale: **solo i lavori effettivamente eseguiti in cantiere possono essere conteggiati nel calcolo dei SAL, mentre le mere forniture di materiali non contribuiscono al raggiungimento delle soglie previste.**

Il Quadro Normativo di Riferimento

La questione è emersa a seguito di un'interrogazione presentata dall'onorevole Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze alla Camera. Il nodo centrale riguarda l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto Rilancio, che non fornisce una definizione esplicita di stato di avanzamento lavori. **Questa lacuna normativa ha reso necessario il ricorso alla regolamentazione tecnica di settore per stabilire criteri chiari e univoci.** Il decreto ministeriale n. 49/2018 delle Infrastrutture, che disciplina la direzione dei lavori pubblici, diventa quindi un riferimento imprescindibile per comprendere la corretta determinazione dei SAL.

L'Analisi Ministeriale Approfondita

Il Ministero dell'Economia, dopo un'attenta consultazione con il Ministero delle Infrastrutture e l'Agenzia delle Entrate, ha elaborato una risposta articolata che chiarisce definitivamente la questione. **Il SAL viene definito come un documento tecnico-contabile che deve riassumere esclusivamente le lavorazioni effettivamente eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento della sua emissione.** Questa interpretazione si allinea perfettamente con la prassi consolidata nel settore delle opere pubbliche e trova ulteriore conferma nel decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020.

Impatti Operativi e Gestionali

Le implicazioni pratiche di questa interpretazione sono significative per tutti gli operatori del settore. Consideriamo un esempio concreto: un'impresa che ha acquistato materiali per 80.000 euro ma ha realizzato lavori per soli 45.000 euro potrà conteggiare nel SAL esclusivamente l'importo dei lavori effettivamente eseguiti. **Questo principio impatta notevolmente sulla pianificazione finanziaria dei cantieri e sulla gestione delle tempistiche per la cessione del credito.**

Gestione Strategica dei Lavori

Per ottimizzare la gestione dei cantieri alla luce di questa interpretazione, diventa fondamentale adottare un approccio strategico. **I professionisti devono pianificare attentamente le fasi di lavoro,** coordinando gli acquisti dei materiali con l'effettiva capacità di realizzazione delle opere. È consigliabile mantenere un monitoraggio costante dell'avanzamento effettivo dei lavori, predisponendo una documentazione dettagliata che dimostri l'effettiva esecuzione delle opere.

Aspetti Pratici e Documentazione

La corretta documentazione assume un ruolo centrale. **È necessario predisporre un sistema di rilevazione puntuale delle lavorazioni eseguite,** supportato da documentazione fotografica, relazioni tecniche e misurazioni precise. Questo approccio metodico non solo facilita la corretta determinazione dei SAL, ma costituisce anche una tutela in caso di eventuali verifiche da parte degli organi di controllo.

Conclusioni e Prospettive Future

Questa interpretazione ministeriale costituisce un precedente importante che influenzerà significativamente la gestione dei bonus edilizi. **La chiarezza interpretativa fornita permette agli operatori del settore di pianificare con maggiore consapevolezza gli interventi**, evitando errori che potrebbero compromettere la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti, dai professionisti alle imprese, adeguino le proprie procedure operative a questa nuova interpretazione, garantendo così la massima efficacia nella gestione dei progetti di ristrutturazione.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA